

### ALLEGATO 3 – INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

(Regolamento IVASS 40/2018 – le informazioni contenute dell'Allegato 3 sono aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente).

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

#### Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto col contraente

Cognome e Nome	Con il ruolo di:	Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
		Numero:	Data:	Iscritto nella Sezione:
Busignani Alessandro	AGENTE/RESPONSABILE	A000157863	16/04/2007	A
Busignani Massimo	AGENTE/RESPONSABILE	A000141013	02/04/2007	A

Attività svolta per conto di:				
Ragione Sociale:	AB BUSIGNANI ASSICURAZIONI S.R.L.			
sede legale e sede unica operativa	BOLOGNA (BO): VIA SABOTINO 30	C.A.P. 40133		
Telefono:	051437453			
Posta Elettronica:	info@assicurazioniab.it	PEC:pec@pec.assicurazioniab.it	Sito Internet (senza vendita):	www.assicurazioniab.it
Iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi		A000157864 in data 16/04/2007		

**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma – è l'Autorità competente alla vigilanza dell'attività di distribuzione svolta.**

#### Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a. Le seguenti informazioni sono disponibili nei locali del distributore oppure, ove esistente, pubblicate sul suo sito internet:
1. Elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o lettere di incarico. Nel caso in cui l'intermediario che in contatto con il contraente sia iscritto in Sezione E, l'elenco riporta i rapporti dell'intermediario principale con i quali collabora.
  2. L'elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente può chiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1.

#### Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

Gli intermediari sopra indicati (vedi sezione I) non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in nessuna imprese assicuratrici sopra evidenziate.

Le imprese assicuratrici sopra indicate (vedi sezione II) non detengono partecipazioni dirette o indirette superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della AB Busignani Assicurazioni S.r.l..

#### Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro i termini di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

Il reclamo può essere inoltrato a una delle seguenti compagnie di assicurazione con la quale si è stipulato il contratto:

- ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Viale del Commercio 59 – 37135 Verona (VR); fax 0458290499; e-mail: [servizio.reclami@arag.it](mailto:servizio.reclami@arag.it);
- Servizio Reclami del Gruppo ITAS Assicurazioni, Piazza delle Donne Lavoratrici 2 38122 Trento; fax 0461.891840; e-mail: [reclami@gruppoitas.it](mailto:reclami@gruppoitas.it);
- Reclami e Assistenza Specialistica Clienti, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via della Unione Europea 3/b – 20097 San Donato Milanese (MI); fax 0251815353; e-mail: [reclami@unipolsai.it](mailto:reclami@unipolsai.it); compilando un modulo online sul sito: [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it).
- Ufficio Reclami Unisalute S.p.A. – Via Larga, 8 – 40138 Bologna, fax 0517096892, e-mail: [reclami@unisalute.it](mailto:reclami@unisalute.it), compilando un modulo on-line sul sito [www.unisalute.it](http://www.unisalute.it).

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché descrizione della lamentela.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta o non abbia ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma) o fax (06.42.133.206 o PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

- a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- d) Copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB – Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma – telefono 06.84771 – oppure Via Broletto, 7 – 20123 Milano – telefono 02.724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet [https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net\\_it](https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it). Chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

- c) Si ricorda che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
  - Mediazione, interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). (Legge 9/8/2013, n. 98): Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  - Negoziazione assistita, tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162),
  - Procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it);
  - Procedura di arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione.
  - Perizia contrattuale ed arbitrato, ove prevista dalle Condizioni di assicurazione per le garanzie diverse dalla R.C. Auto.

Il presente documento, a titolo di nota informativa ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento IVASS 40/2018, viene consegnato o trasmesso in formato elettronico ai sensi dell'art. 61 del Regolamento IVASS 40/2018, come da scelta effettuata dal Cliente.